

COMUNICATO UFFICIALE N.583 del 12/03/2024

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 5

Ricorso della "RIM SPORT CERVETERI", affiliata con il codice Fip n 054787 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio n. 498/373 del 23.02.2024 in riferimento alla gara n. 3017 valida per la 22ma giornata Campionato DIVISIONE REGIONALE 2 del 17 febbraio 2024 (tra Rim Sport Cerveteri e ASD Niuppy Bk), conclusa con il risultato di 47 a 60.

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 23.02.2024,

VISTI

- a) l'allegato al referto della gara in questione, dove gli arbitri hanno dichiarato che:
 - "... Al terzo quarto della partita il numero 21 (Russo G.) viene sanzionato prima con un fallo tecnico per proteste e successivamente con espulsione diretta per aver insultato pesantemente il primo arbitro con le seguenti parole "vaffanculo pezzo di merda" ...";
 - "... Per tutta la durata della partita il pubblico di casa insulta gli arbitri con le seguenti parole "pezzi di merda, incompetenti, lo fate apposta coglioni". Viene riconosciuto tra il pubblico di casa Matteo Mastropietro (Giocatore Squadra Serie C della Rim Sport Cerveteri) che insulta e minaccia gli arbitri per tutta la durata della partita con le seguenti parole "Lungarelli vattene a fanculo, pezzo di merda, ritardato del cazzo, che cazzo ti guardi coglione, non esci da qui"..."
- b) il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio n. del 00.00.2024 con il quale veniva comminata le seguenti sanzioni:
 - all'atleta Giorgio Russo squalifica per 1 giornata ai sensi dell'art. 33,1/1b RG.
 - all'atleta Matropietro Matteo (riconosciuto dagli arbitri in tribuna) inibizione per gg 7 (dal 23 al 29.2.2024) ai sensi dell'art. 33,1/1b RG.
- c) il ricorso in appello presentato dalla SOCIETÀ RIM SPORT CERVETERI avverso il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo (limitatamente alla sanzione dell'inibizione in danno dell'atleta Mastropietro), con il quale è stato dedotto un errore di persona nell'individuazione dell'atleta, indicando in altro tesserato, il sig. Samuele Garbini, colui che avrebbe commesso la violazione e dichiarando che questi, ammesso di aver "esagerato in tribuna ...", si rendeva disponibile a rendere spontanea dichiarazione di responsabilità quanto ai fatti accaduti (dichiarazione, tuttavia, non depositata successivamente agli atti del giudizio);
- d) ascoltati gli arbitri i quali, confermavano quanto affermato nel supplemento a referto, specificando anche la descrizione fisica degli atleti già fornita in detto documento;
- e) sentita la SOCIETÀ RIM SPORT CERVETERI, nella persona del suo dirigente, che confermava quanto eccepito nel proprio atto.

CONSIDERATO CHE

- dalle risultanze istruttorie, emerge come non possa esservi stato, in alcun modo, un confondimento degli arbitri nell'individuazione dell'atleta sanzionato.

Tanto le dichiarazioni rese dagli arbitri, quanto dichiarato dal rappresentante (a riprova peraltro dell'effettivo riconoscimento del Mastropietro, per i motivi di cui si dirà), attestano l'assunto.



In sede di interrogatorio, infatti, il rappresentante della SOCIETA' confermava la descrizione fisica di entrambi gli atleti indicati dalla ricorrente nel reclamo (Mastropietro e Garbini), come data dai direttori di gara a precisa domanda di questa Corte.

Per di più, la stessa ricorrente, in sede di audizione, affermava espressamente che l'arbitro Lungarelli e l'atleta Mastropietro si conoscevano personalmente perché coetanei, frequentando gli stessi luoghi ed avendo amicizie comuni (asserendo che un non meglio precisato e non provato motivo personale di invidia dell'arbitro verso il Mastropietro, fosse a suo dire all'origine della decisione presa).

Ne consegue, quindi, come – per espressa ammissione della SOCIETA' – non possa esservi stato alcun errore da parte dell'arbitro (che ha identificato il tesserato perché lo conosce non solo personalmente, ma anche per averlo arbitrato in precedenti gare), nell'identificazione del soggetto che ha tenuto il comportamento antisportivo, correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo.

- Ininfluyente per il decidere, infine, visto quanto detto sopra, si considera l'affermazione della SOCIETA' di non essere in grado di portare immagini video a sostegno delle proprie dedotte (e dalla stessa sconfessate) censure al provvedimento del Giudice Sportivo, a causa della mancata estrazione delle immagini della partita (a comprova del reale accadimento dei fatti da cui è scaturita la sanzione comminata), dalle telecamere presenti nell'impianto, stante la sovrascrittura con altre, successive immagini.

Circostanza che una volta dedotta in giudizio, ove mai possibile, avrebbe dovuto portare la SOCIETA' ad impugnare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dagli arbitri e non già, certamente, ad un presunto e inesistente errore di persona.

PQM

La Corte rigetta il reclamo in appello presentato dalla RIM SPORT CERVETERI, confermando quanto disposto dal G.S. di primo grado.

Roma, 12 marzo 2024

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio

Avv. Renato Leardi – Presidente

Avv. Antonio Porpora- vicepresidente

Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente

Avv. Piergiorgio Mencacci – componente - estensore

Avv. Daniele Vitale – componente



Il Presidente
(Stefano Persichelli)